



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

Piazza IV Novembre 84087 – Sarno (SA)

pec: protocollo.generale@pec



Comune di Sarno



c_i438_0022709/2020

Prt.G.0022709/2020 - U - 22/05/2020 09:48:12
Smistamento: AREA_AA_GG_ISTITUZIONALI_SEI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Misure per il contenimento del contagio da COVID-19. Riorganizzazione dell'Accesso al Cimitero Comunale e revoca dell'Ordinanza n. prt.G.0019859/2020 del 02/05/2020. Riapertura nei giorni di Sabato e Domenica e nei giorni festivi. Chiusura settimanale nella giornata di Mercoledì.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerate:

- la Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020, avente ad oggetto: "Indicazioni cimiteriale e di cremazione";
- la Circolare del Ministero della Salute n. 23471 del 10/04/2020, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione".

Visti:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 18 Maggio 2020, art. 1 comma b) che prevede che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ed art. 1 comma n) che prevede che l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- Il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, art. 1 comma 1 che prevede che "a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19.." ed art. 1 comma 8 che prevede che "è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

Vista l'Ordinanza n. 49 del 20 Maggio 2020 della Regione Campania che, al punto 4, prevede che resta confermato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale.

Considerato che, al fine di attivare, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, misure sanitarie di prevenzione per garantire la salute pubblica, con propria Ordinanza Prot. Gen. n. 0019859/2020 del 02/05/2020, si disponeva la riapertura del Cimitero Comunale con accessi ed orari contingentati.

Considerato altresì che:

- le diverse disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze della Regione Campania, pur prevedendo un allentamento delle misure di contenimento,

pongono come obiettivo di carattere principale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone ed impongono l'uso dei dispositivi di sicurezza ed il rispetto del distanziamento sociale.

Ritenuto Opportuno:

- aumentare gli accessi al Cimitero Comunale anche nei giorni di Sabato e Domenica, per favorire i cittadini che lavorano, nonché per ampliare gli orari di apertura ed evitare assembramenti, nonché regolamentare le modalità delle sepolture.

Visto l'art. 32 della legge n.833/1978 che, attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

la riapertura del Cimitero Comunale anche nei giorni di Sabato e Domenica e nei giorni festivi, oltre che dal Lunedì al Venerdì, con chiusura settimanale prevista per il Mercoledì, nonché l'osservanza dei seguenti orari e delle seguenti disposizioni:

- Nei giorni di Lunedì, Martedì e Venerdì, l'accesso sarà consentito dalle ore 7.00 alle ore 18.30 mentre le sepolture saranno effettuate dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
- Nella giornata di Mercoledì, l'accesso ai visitatori sarà vietato per consentire il **R I P O S O** del personale addetto alla custodia; si dovrà provvedere alle sepolture, in ogni caso, dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
- Nella giornata di Giovedì l'accesso sarà consentito dalle ore 7.00 alle ore 18.30; le sepolture saranno effettuate dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 16,30 alle ore 18,30;
- Nella giornata di Sabato, l'accesso sarà consentito dalle ore 7.00 alle ore 18.30; le sepolture saranno effettuate dalle ore 7.00 alle ore 12.30;
- Nella giornata della Domenica e dei festivi, l'accesso sarà consentito dalle ore 7.00 alle ore 18.30;
- Gli accessi sono consentiti solo a coloro che indossano i dispositivi di sicurezza (mascherine);
- Sono vietati assembramenti e stazionamenti di più persone e devono essere sempre assicurate le misure di distanziamento fisico tra le persone (minimo un metro), fatta eccezione per coloro che appartengono al medesimo nucleo familiare convivente;
- Gli addetti potranno, in qualsiasi momento, decidere di bloccare o contingentare gli accessi, a causa dell'affollamento o chiedere agli utenti di affrettarsi all'uscita, in caso di assembramenti.

REVOCA

l'Ordinanza Prot.Gen.n.0019859/2020 del 02/05/2020.

AVVERTE CHE

Per la violazione alle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall'art. 2 (Sanzioni e controlli) del decreto-legge n.33 del 2020: "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. 2."

DISPONE CHE

Gli uffici comunali interessati predispongano tutte le misure necessarie per evitare assembramenti, per la verifica dell'uso dei dispositivi di protezione da parte dei visitatori e la cartellonistica informativa.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno;
la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno;
la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

DISPONE LA TRASMISSIONE

Alla Prefettura – UTG di Salerno per doverosa informazione.
Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza.
Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza.
Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.
Al Dirigente dell'Area Tecnica.
Al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

AVVISA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Carifora

